



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direttore Generale della Sanità
Servizio Prevenzione

Direzione generale dell'industria
Servizio affari generali e promozione dello sviluppo industriale

Prot. n. 9191

Cagliari, 23 GIU. 2009

- Dipartimenti di Prevenzione
Aziende ASL – Loro Sedi

- Comuni e ai SUAP
Loro Sedi

Oggetto: procedure SUAP e riconoscimento stabilimenti ai sensi *Regolamenti CE 853/2004, CE 183/2005 e CE 1774/2002*. Circolare applicativa.

Scopo della presente circolare è la predisposizione di procedure operative relative all'interazione tra il SUAP e l'Autorità Competente sanitaria, al fine del rilascio del "*Riconoscimento comunitario ai sensi dei Regolamenti CE 853/2004, CE 183/2005 e CE 1774/2002*" e successive modifiche e integrazioni, rispettivamente agli stabilimenti produttori di alimenti di origine animale destinati al consumo umano, agli stabilimenti di produzione di mangimi e a quelli che trasformano o comunque utilizzano come materia prima sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, alla luce di quanto stabilito dai Regolamenti citati e dalla Legge Regionale 5 marzo 2008 n. 3.

Le procedure relative alle attività previste da questi Regolamenti ma che non sono soggette a riconoscimento bensì alla sola registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004 e 183/2005, saranno oggetto di un prossimo provvedimento da predisporre a cura degli scriventi Assessorati.

**PROCEDURE SUAP E RICONOSCIMENTO STABILIMENTI
AI SENSI DEL REG. CE 853/04.
CIRCOLARE APPLICATIVA**

Il Procedimento

I Regolamenti citati stabiliscono che gli stabilimenti che operano nei settori da essi regolati, possono dare avvio all'attività esclusivamente dopo che l'Autorità Competente ha effettuato un sopralluogo volto alla verifica del possesso dei requisiti igienici e strutturali, e ha concesso allo stabilimento il numero di riconoscimento (Approval number); allo stesso modo anche le modifiche strutturali o l'ampliamento della gamma produttiva possono, in determinati casi, necessitare di una preventiva valutazione igienico sanitaria da parte delle Autorità Competenti.

A seguito del completamento dell'iter di recepimento del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 da parte della Regione Sardegna, le competenze relative al riconoscimento degli stabilimenti in parola sono state trasferite all'Assessorato regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale

ITER AMMINISTRATIVO: INTERAZIONE TRA SUAP E ASSESSORATO DELL'IGIENE, SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

a) Valutazione di conformità nell'attivazione degli Endoprocedimenti

L'imprenditore, interessato all'apertura, alla variazione strutturale o all'ampliamento della gamma produttiva di un'attività soggetta a riconoscimento ai sensi dei Regolamenti CE 853/04, CE 183/2005 e CE 1774/2002, presenta la DUAAP con i relativi allegati al SUAP/Comune di riferimento.

Dal punto di vista pratico possono presentarsi tre diversi casi :

1. cambio di ragione sociale / variazione di denominazione / voltura di titolarità di un'impresa già riconosciuta
2. modifiche strutturali o di gamma produttiva che necessitano di un preventivo parere igienico sanitario
3. inizio attività di nuovi stabilimenti

Al ricorrere del caso 1, può essere avviato il procedimento in immediato avvio. Il SUAP trasmette immediatamente la documentazione all'Assessorato Igiene e Sanità per il necessario aggiornamento del sistema SINTESI e per conoscenza al Servizio Veterinario territorialmente competente.

Al ricorrere dei casi 2 e 3 si attivano le procedure sotto indicate:

- Il SUAP, entro due giorni dal ricevimento della documentazione, invia la stessa per via telematica a tutti gli Enti coinvolti, compreso il Dipartimento di Prevenzione della Asl territorialmente

competente, se del caso anche per la verifica di idoneità al consumo umano dell'acqua utilizzata nel ciclo produttivo.

- Entro i sette giorni dal ricevimento della documentazione, il SUAP provvede alla convocazione della Conferenza di Servizi. Al fine di consentire adeguati tempi tecnici per lo svolgimento del sopralluogo da parte delle ASL e le successive valutazioni dell'Assessorato Igiene e Sanità, la Conferenza dei Servizi viene, per quanto possibile, convocata in data prossima alla scadenza ultima dei termini procedurali (ovvero intorno al quindicesimo giorno lavorativo successivo alla convocazione).
- Entro i termini sopra indicati, le Amministrazioni coinvolte negli endoprocedimenti verificano la conformità della stessa alle disposizioni legislative e regolamentari. In particolare, i competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione, entro dieci giorni dal ricevimento dell'autocertificazione provvedono a :
 - eseguire il relativo sopralluogo in loco per la verifica delle caratteristiche igienico strutturali dei locali;
 - verificare, se ricorre il caso, la documentazione presentata in merito all'idoneità all'uso alimentare dell'acqua utilizzata dall'impresa.
 - trasmettere i relativi pareri all'Assessorato Igiene e Sanità per le successive valutazioni di competenza
- successivamente all'espressione di parere favorevole da parte della Conferenza di Servizi, il SUAP provvede tempestivamente a trasmettere copia del verbale all'Assessorato Igiene e Sanità della Regione; questo provvede all'iscrizione dello stabilimento nel sistema SINTESI e all'emissione della Determinazione di riconoscimento
- la Determinazione di riconoscimento viene trasmessa entro sette giorni al SUAP, il quale provvede ad emettere l'atto unico finale, allegando anche tale determinazione, e a notificarlo all'imprenditore e a tutti gli enti coinvolti nel procedimento.

In merito agli endoprocedimenti di carattere sanitario, quello attestante l'idoneità dell'acqua al consumo umano assume alcuni aspetti particolari sui quali è opportuno fare alcune precisazioni. Infatti tale requisito, a seconda dei casi, può essere autocertificato dal titolare dell'impresa di nuova apertura o richiedere la specifica certificazione da parte della ASL- Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN).

- 1) Nel caso in cui lo stabilimento utilizzi acqua fornita e controllata da un Ente gestore (Abbanoa, Comune, Consorzio Industriale etc.) sarà sufficiente che presenti un'autocertificazione che attesti tale condizione.
- 2) Nel caso in cui l'approvvigionamento dell'acqua avvenga in maniera autonoma (pozzi privati, sorgenti etc.), al momento della presentazione dell'autocertificazione con gli allegati al SUAP, sarà necessario allegare la certificazione analitica rilasciata da un laboratorio d'analisi. In questo caso il

SUAP invierà il certificato al SIAN territorialmente competente che ne valuterà la conformità all'uso previsto. Nel caso sopra indicato, al momento di presentazione dell'autocertificazione con gli allegati l'imprenditore autocertificherà inoltre la regolarità delle opere eseguite (pozzi, captazione di sorgenti etc.) a norma delle vigenti leggi del settore.

b) Risccontro di non conformità nell'attivazione degli Endoprocedimenti

Al termine dei lavori della conferenza di servizi, qualora le verifiche abbiano avuto esito negativo, il SUAP emetterà un provvedimento di diniego, avendo cura di trasmetterlo anche alla ASL ed all'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PREVENZIONE

Dott.ssa Donatella Campus

RP/ Resp. 4.3 
SMel/ 4.5 
PT/ Resp. 4.5

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE

Dott.ssa Elisabetta Schirru

